

**Civile Sent. Sez. 2 Num. 7932 Anno 2017**

**Presidente: BIANCHINI BRUNO**

**Relatore: FEDERICO GUIDO**

**Data pubblicazione: 28/03/2017**

**SENTENZA**

sul ricorso 555-2012 proposto da:

FRENTANA FINANZIARIA REALIZZI SRL 01151630686,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPONIO LETO 6,  
presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO STRONATI,  
rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO DI NAPOLI;

**- ricorrente -**

**contro**

GIUSEPPE OLMO SPA 0011950094, elettivamente domiciliato  
in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio  
dell'avvocato MAURIZIO LANIGRA, rappresentato e difeso  
dall'avvocato MAURO BUZIO;

**- controricorrente -**

2017

105

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CHIETI, n.r.1193/09  
depositata il 21/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 18/01/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO  
FEDERICO;

udito l'Avvocato GIANZANTE Francesco, con delega orale,  
difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del  
ricorso;udito il P.M. in persona del Sostituto  
Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha  
concluso per l'accoglimento in sub rigetto del ricorso.

#### Esposizione del fatto

La Frentana Finanziaria Realizzi srl propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., con un unico motivo, avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Chieti, in accoglimento dell'opposizione ex art. 170 Dpr 115/2002, ha revocato il decreto di liquidazione in favore dell'IVG del compenso di 2.272,98 euro oltre Iva ex art. 33 DM109/1997.

Il Tribunale, in particolare, rilevava che l'IVG, nominato custode dei beni pignorati ed effettuato l'accesso, non aveva rinvenuto alcun bene e dunque non aveva mai effettuato la materiale apprensione dei beni né espletato la custodia dei beni medesimi.

Il creditore procedente Giuseppe Olmo spa resiste con controricorso.

#### Considerato in diritto

Con l'*unico motivo* di ricorso la Frentana Finanziaria Realizzi srl denuncia la violazione dell'art. 33 DM 109/97, censurando l'ordinanza impugnata per aver escluso il diritto al compenso in quanto l'IVG non aveva svolto alcuna attività, dovendo la citata disposizione interpretarsi nel senso che il compenso del custode prescinde dall'apprensione dei beni pignorati e dallo svolgimento della custodia.

Secondo la tesi del ricorrente l'ausiliario IVG, una volta nominato e incaricato delle operazioni di ricognizione, e comunque necessarie alla procedura, anche nel caso di estinzione della stessa - per qualunque motivo non dipendente dall'IVG - matura il diritto al compenso ex art. 33 DM 109/1987. Detta disposizione, infatti, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso, prescinde dall'apprensione dei beni e dallo stesso espletamento della custodia da parte dell'IVG, cui sono comunque

demandate ulteriori operazioni della procedura esecutiva delegate nel provvedimento di nomina e relative alla procedura esecutiva, quale ad esempio la verbalizzazione di sottrazione dei beni pignorati per consentire al creditore di poter presentare la querela ex art. 388 c.p.

Il motivo è infondato.

E' incontroverso che l'IVG fu nominato custode dei beni pignorati il 23.2.2010, ed il successivo 29.3.2010 dichiarò di non avere rinvenuto il compendio pignorato, chiedendo ed ottenendo la liquidazione delle spese di accesso.

Non vi fu dunque la materiale apprensione dei beni pignorati, né lo *svolgimento di alcuna attività riconducibile alla custodia* da parte dell'IVG, finalizzata alla successiva vendita dei beni, che, nel caso di beni non asportabili, ben può prescindere dalla materiale presa in carico dei beni, ma che si sostanzia comunque in un obbligo di vigilanza sui beni pignorati.

Appare evidente che in assenza di beni è priva di contenuto la stessa prestazione dell'ausiliario, con conseguente mancanza dello stesso presupposto per il sorgere del diritto al compenso.

Non può invero ritenersi che la mera nomina e conferimento dell'incarico determini *ex se* il sorgere del diritto al compenso, fermo l'eventuale rimborso per le spese sostenute, che all'evidenza ha una diversa ragione giustificatrice, e che nel caso di specie fu appunto liquidato.

La disposizione dell'art. 33 DM 109/1997 va dunque interpretata nel senso che all'IVG spetta il diritto al compenso anche in caso di estinzione del processo esecutivo ed anche se la vendita non abbia avuto

luogo per cause non dipendenti dall'istituto, ma presuppone che vi sia stata da parte dell'istituto medesimo, dopo il conferimento dell'incarico lo svolgimento di attività ad esso incarico riconducibili e potenzialmente utili per il procedimento, restando escluso nell'ipotesi , quale quella in esame, in cui tali attività non siano state concretamente espletate.

Il ricorso va dunque respinto e la ricorrente va condannata alla refusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi 1.100,00 €, di cui 200,00 € per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15% , ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2017

